



Comune di Toceno
Provincia di Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE DEI
SERVIZI FUNEBRI, CIMITERIALI
E DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 22 del 15/12/2020**

I N D I C E

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze ed attribuzioni
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Articolo 7 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Articolo 14 - Orario dei trasporti e dei funerali
- Articolo 15 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 16 - Riti religiosi o civili
- Articolo 17 - Trasferimento di salme e cadaveri
- Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 24 - Elenco cimiteri
- Articolo 25 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II -DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 28 - Disposizioni generali
- Articolo 29 - Piano cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 30 - Inumazione
- Articolo 31 - Copritomba
- Articolo 32 - Tumulazione
- Articolo 33 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 34 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 36 - Esumazione straordinaria
- Articolo 37 - Estumulazioni
- Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 39 - Raccolta delle ossa
- Articolo 40 - Oggetti da recuperare
- Articolo 41 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 42 - Crematorio
- Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 44 - Urne cinerarie
- Articolo 45 - Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 46 - Dispersione delle ceneri
- Articolo 47 - Istituzione del registro per la cremazione

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 48 - Orario
- Articolo 49 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 50 - Divieti speciali
- Articolo 51 - Riti funebri
- Articolo 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 53 - Senso comunitario della morte
- Articolo 54 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 55 - Materiali ornamentali
- Articolo 56 - Rifiuti

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 57 - Sepulture private
- Articolo 58 - Durata delle concessioni
- Articolo 59 - Modalità di concessione
- Articolo 60 - Uso delle sepolture private
- Articolo 61 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo 62 - Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 63 - Divisione, Subentri
- Articolo 64 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua
- Articolo 65 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 66 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 67 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 68 - Revoca
- Articolo 69 - Decadenza
- Articolo 70 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 71 - Estinzione
- Articolo 72 - Rinuncia od abbandono di sepolture private

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 73 - Accesso al cimitero
- Articolo 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 75 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Articolo 76 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 77 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 78 - Orario di lavoro
- Articolo 79 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Articolo 80 - Vigilanza
- Articolo 81 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Articolo 82 - Funzioni – Licenza
- Articolo 83 - Obblighi e Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 84 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 85 - Mappa

Articolo 86 - Annotazioni in mappa

Articolo 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 88 - Schedario dei defunti

Articolo 89 - Scadenzario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 91 - Cautele

Articolo 92 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Articolo 93 - Concessioni pregresse

Articolo 94 - Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 95 - Tariffe

Articolo 96 - Norma finale e di rinvio

Articolo 97 - Clausola di adeguamento

Articolo 98 – Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle leggi regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione delle ceneri ed affidamento dell'urna cineraria, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2

Competenze ed attribuzioni

Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate al Dirigente Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 92.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) l'inumazione in campo comune, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- d) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto c);
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

- g) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti al Consiglio Comunale.

Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento presso gli Uffici Comunali;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e S.m.i..

Il Comune, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n. 15/2011 e art. 6 del Regolamento Regionale n. 7/2012, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre, il Comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990, con le caratteristiche previste dallo stesso articolo.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Il Comune di Toceno provvede al servizio di obitorio presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale che è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie e/o accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Gli adempimenti conseguenti al decesso, l'osservazione e trattamenti sul cadavere, il riscontro diagnostico sono effettuati nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento d'attuazione.

Parimenti, la tutela del dolente e la vigilanza nell'ambito della camera mortuaria sono disciplinate dalla L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento d'attuazione.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e per le quali vi sia un immediato pericolo infettivo sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi e che sono portatrici di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante da parte dell'ARPA, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ARPA, a norma dell'art. 17, comma 3, del Regolamento Regionale n. 7/2012.

CAPO III FERETRI

Articolo 7

Deposizione del cadavere nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale tecnico di impresa di pompe funebri autorizzata. Lo stesso personale tecnico vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.

I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale o suo incaricato.

La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

La regolarità della cassa ed il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 8.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, provvedendo, se del caso, da parte dell'Impresa di pompe funebri incaricata al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm. se di zinco e non inferiore a 01,5 mm. se di piombo.

Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).

Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10
Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione o per la cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 11
Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12
Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessun altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 13
Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 7/2012. Le ditte chiamate dai familiari, provenienti da fuori Regione, dovranno essere autorizzate a svolgere l'attività secondo la disciplina propria del luogo ove hanno la sede principale o unica.

Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari.

I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Articolo 14
Orario dei trasporti e percorso dei funerali

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Articolo 15
Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto

ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 19 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

E' consentita la specifica disciplina del trasporto di salma "a cassa aperta", autorizzato dal medico, previa distinzione tra "salma" e "cadavere" introdotta dalle stesse normative regionali.

Articolo 16

Riti religiosi o civili

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trovano applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Articolo 17

Trasferimento di salme e cadaveri

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, a cura di soggetti esercenti l'attività funebre; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 18

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusa e vi è immediato pericolo infettivo, il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposto nella cassa con le modalità dettate dal competente Servizio dell'ASL.

Lo stesso Servizio dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche, sia ritenuto necessario, lo stesso Servizio detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, a seguito di misurazione radiante a cura dell'ARPA, il competente servizio dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

La rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

Articolo 19

Trasporto per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive – diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 285/1990.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto d'autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 21

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per altro Stato o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del precitato Regolamento.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero dell'Interno, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Articolo 22

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purchè non siano ancora presenti parti molli.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Articolo 23

Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 7/2012.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 24 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall'art. 49 del D.P.R. n. 285/1990, il Comune provvede al servizio del seppellimento con il **cimitero comunale**.

Articolo 25 Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 7/2012 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 15/2011.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 15/2011.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune o, previa autorizzazione, a ditte specializzate, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Sindaco controlla il funzionamento dei cimiteri e dispone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio; per tale attività può avvalersi della collaborazione del competente Servizio dell'ASL.

Articolo 26 Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, feti e prodotti del concepimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Per la sepoltura degli appartenenti a comunità straniere vanno osservati i principi di cui all'art. 24 della Legge 218/1995 in quanto compatibili con la normativa italiana vigente.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero ove disponibile o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune e qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune ma nate in esso o che, provenienti da questo Comune, avevano la residenza in strutture assistenziali o presso parenti esclusivamente per motivi di assistenza sanitaria o geriatrica;
- d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune.
La verifica del requisito viene valutata caso per caso dall'Amministrazione Comunale;
- e) i cadaveri delle persone iscritte all'A.I.R.E. (Anagrafe della Popolazione Residente all'Estero) di questo Comune con le caratteristiche di cui alla lettera c);
- f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;

h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

La consegna del feretro al Servizio Cimiteriale dell'Ente da parte degli addetti al trasporto potrà avvenire con l'inserimento del feretro nel sepolcro.

Le operazioni di apertura e chiusura del sepolcro stesso, ivi comprese le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni, saranno eseguite di norma dal personale dell'Ente addetto al Servizio Cimiteriale.

In casi particolari, ci si potrà affidare a ditta esterna che dovrà possedere i requisiti previsti dalla legge vigente in materia.

E' possibile prevedere, ai sensi dell'art. 26, la ricezione nei reparti speciali, di salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa acquisizione del parere dell'Amministrazione Comunale, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Articolo 28

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero dispone pure di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 29

Piano regolatore cimiteriale

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Si applica l'art. 139 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e S.m.i..

Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti – salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi d'inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);

- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) camera mortuaria (deposito d'osservazione),
- j) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
- k) servizi igienici dotati di acqua potabile (art. 60 del D.P.R. n. 285/1990) idonei anche per i portatori di handicap;
- l) gli spogliatoi;
- m) il magazzino.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 30

Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche ed al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi d'inumazione comune, per la durata non inferiore a 10 anni dal giorno del seppellimento.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, e dopo il parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Le fosse devono avere le caratteristiche previste dall'art. 18 della D.P.G.R. 7/R del 08 agosto 2012.

Articolo 31

Copritomba

E' autorizzata la posa di un copritomba di superficie complessivamente non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo ed ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 32

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I loculi destinati alla tumulazione devono avere i requisiti previsti nell'allegato A (art. 19, comma 5) della D.P.G.R. 7/R del 08 agosto 2012.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30 x 0,30 x 0,50.

E' consentita la collocazione, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, nelle cellette ossario e/o nei loculi già occupati da altra salma, di ulteriori cassette di resti o di urne cinerarie, sempre ben inteso che il tumulo offra spazio sufficiente. Rimangono invariati il termine iniziale ed il termine finale di durata della concessione originaria.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A al regolamento regionale 7/2012.

Articolo 33

Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Tale canone non potrà essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.

Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei locali a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

In caso di assenza o ridotta disponibilità di loculi per il deposito provvisorio di cui al presente articolo, è possibile il deposito provvisorio in sepolcro privato il cui concessionario abbia concesso formalmente la disponibilità direttamente alla famiglia del defunto.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 34

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto.

Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 130/2001 e dell'art. 2, comma 11, della Legge Regionale n. 20/2007.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Nel mese di novembre di ogni anno il Comune potrà provvedere a togliere, da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque tombe, i relativi monumenti superficiali, sostituendoli con teli isolanti, per permettere nei periodi di gelo invernale, la messa a dimora di eventuale nuove salme.

Le operazioni di esumazione ordinaria effettuate in campo comune sono eseguite al momento di inumare un nuovo cadavere e contestualmente è reso noto ai parenti della persona da esumare della data esatta di tale operazione, senza ulteriore preavviso.

Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 36

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'Azienda A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dall'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 37

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003, n. 254 e dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Articolo 38

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Per le esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, le spese devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione (art. 298 e art. 299 del D.P.R. 30/5/2002, n. 115).

Articolo 39

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere o in una celletta ossario fino ad un massimo di n. 2 urne cinerarie o di resti mortali, purchè lo spazio lo consenta e previo pagamento del corrispettivo in tariffa. In tal caso rimangono invariati il termine iniziale ed il termine finale di durata della concessione originaria.

Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 40

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni siano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, verranno consegnati direttamente agli aventi diritto.

Articolo 41

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 42

Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono a totale carico degli interessati.

Articolo 43

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'Ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numero 3) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

Articolo 44 **Urne cinerarie**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in forma indivisa in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio o del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conferite al cinerario comune.

Art. 45 **Affidamento dell'urna cineraria**

L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla Legge 30/03/2001, n. 130 e dalla Legge Regionale 31/10/2007, n. 20.

L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso.

L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. n. 20/2007, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 della citata legge Regionale n. 20/2007.

Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Toceno, chi rilascia l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

I soggetti di cui al comma 4 rendono al Dirigente/Responsabile del Servizio del Comune di residenza o decesso, il relativo processo verbale con la richiesta di affidamento dell'urna cineraria, secondo quanto indicato dalla L.R. 20/2007.

L'autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

- l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto. L'urna, infatti, dovrà essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili esportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso), se non chiaramente visibili, devono essere riportati anche all'esterno;
- l'obbligo, per l'affidatario, di informare il Dirigente/Responsabile del Servizio del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non sia diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

Eventuali variazioni, invece, dovranno essere comunicate al Dirigente/Responsabile del Servizio che ha autorizzato in origine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente/Responsabile del Servizio che ha rilasciato – in origine - l'autorizzazione all'affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura del Dirigente/Responsabile del Servizio.

Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè sulla base della volontà espressa in vita dal defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

Art. 46

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla Legge 30/3/2001, n. 130 e dalla Legge Regionale 31/10/2007, n. 20.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali del luogo ove si intenda procedere alla dispersione. Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della Regione Piemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di Toceno, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 L.R. 31/10/2007 n. 20 ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove ciò deve avvenire.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della Legge 30/3/2001, n. 130 ed in base alle Leggi Regionali vigenti.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In attesa di poter effettuare la dispersione nel Comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel cimitero comunale.

Trascorsi 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ed in caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, verrà applicata la tariffa giornaliera di deposito temporaneo stabilita nella misura di € 0,50 e soggetta ad aggiornamento annuale unitamente alle altre tariffe cimiteriali.

Trascorso un anno le ceneri vengono disperse in cinerario comune a cura del personale del servizio cimiteriale.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- c) il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulti la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o, in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile;
- d) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- e) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
- f) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per la dispersione in area privata.

Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi è fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
- b) all'interno del cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante interrimento delle ceneri;
- c) in natura ad un'altitudine di oltre 1.000 metri e ad una distanza di oltre 200 metri dai centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8, del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) o da qualsiasi insediamento abitativo.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì, vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato.

La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto.

Nel caso in cui la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di Toceno, ma in ambito regionale, l'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione dovrà altresì dare apposita comunicazione al Comune ove avrà luogo la dispersione.

Articolo 47

Istituzione del registro per la cremazione

E' istituito, in applicazione della L.R. 11 marzo 2015, n. 3, il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.

Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune di Toceno, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicato dall'articolo 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20.

Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente all'indicazione di colui che sarà esecutore delle proprie volontà.

L'Ufficio di Stato Civile rilascerà ricevuta informando il cittadino che quanto indicato dalla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20, modificata dalla Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3, avrà unicamente valore nella Regione Piemonte.

Nel caso di trasferimento in altro Comune della Regione lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza perdendo l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Toceno.
In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 48

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 49

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 50

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale e/o di promozione e pubblicità commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 51

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 52

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed ai criteri generali di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 92 del presente Regolamento.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Su ogni loculo o celletta è consentito collocare n. 1 vaso e n. 1 lumino, fotografia e dati anagrafici dei defunti con sporgenza massima di cm 15.

E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

E' vietato collocare lumini, vasi, piantine di fiori e qualsiasi altro oggetto a terra nei porticati e viali del cimitero.

Articolo 53

Senso comunitario della morte

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 130/2001, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

L'apposita targa, individuale o collettiva dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal piano regolatore cimiteriale. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Articolo 54

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe e la rimozione della neve nei viali anche con l'ausilio di mezzi meccanici.

Articolo 55

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

Articolo 56

Rifiuti

La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 57

Sepulture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti anche dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nel piano regolatore cimiteriale.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 58

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali

decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.

E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata dell'iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 59

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 57, può concedersi solo in presenza di cadavere o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:

- a) che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
- b) che abbia il coniuge o parenti stretti tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai paragrafi 2°, 3° e 4°, lettera b) dell'art. 57, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora, per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 60

Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 58, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, senza pagamento al Comune di alcuna somma.

Nulla è dovuto al Comune anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 61

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Quando le edicole, i monumenti le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato, la concessione, verrà revocata, previa determinazione del Dirigente/Responsabile di Servizio.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere alla manutenzione ordinaria dei manufatti ed i concessionari saranno tenuti a corrispondere un rimborso in ragione della spesa sostenuta e del numero dei posti in concessione interessati dai lavori.

Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento del rimborso di cui sopra, il Comune provvede, previa diffida, alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 62

Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 57, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 74 ed all'esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 63

Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 60 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 60, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune può provvedere d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 64

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
- al 30% della tariffa in vigore tra il quarto anno ed il decimo anno dalla concessione;
- al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per la riconcessione del manufatto in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 65

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/160 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 66

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 58, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/160 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 67

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 57, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/160 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Servizio di Polizia Mortuaria.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 66.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 68

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 69

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro congrui giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 60;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 62, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.61;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 70

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 71

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 72

Rinuncia od abbandono di sepolture private

Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte d'uno o più proprietari, si procede come segue:

- a) nel caso di unico proprietario di tomba di famiglia, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;
- b) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
- c) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario-ossario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri.

L'Ufficio Tecnico Comunale, accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza, l'igiene ed il decoro, avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art. 572 del Codice Civile.

Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b), c) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale, sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 73

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II – capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 74

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario presentare apposita comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 75

Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente potranno essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata al momento del rilascio del titolo autorizzativo.

Articolo 76

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dal Servizio di Polizia Mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 77

Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 78

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 79

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

In occasione della commemorazione dei defunti le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 80

Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 75.

Articolo 81

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e S.m.i...

CAPO II

ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 82

Imprese di Onoranze Funebri

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 7/2012.

Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari ed abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

Articolo 83

Obblighi e Divieti

Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente regolamento.

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.

E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto od inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre possono, ai sensi dell'art. 5 bis della Legge Regionale n. 15/2011 e S.m.i., in deroga alle disposizioni generali ivi contenute:

1. gestire obitori, depositi d'osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
2. effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
3. gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività non è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'art. 6 della citata Legge Regionale n. 15/2011 e S.m.i..

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 84

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 85

Mappa

Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 86

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 87

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990;
- b) l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- d) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- e) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 88

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 86, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 85.

Articolo 89

Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 91

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie e traslazione serve l'assenso scritto di tutti i parenti più prossimi. Per la cremazione basta l'assenso della maggioranza degli stessi.

Articolo 92

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 93

Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 94

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 95

Tariffe

La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs n. 267/2000.

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

Articolo 96

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, nonché alla Legge Regionale Piemonte 31/10/2007, n. 20, alla Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 ed al Regolamento Regionale D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7.

Si fa inoltre rinvio alle norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.

Articolo 97

Clausola di adeguamento

Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime s'intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Articolo 98

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000.